

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 86/2010 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2010

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei prodotti della pesca e del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione per quanto riguarda lo scambio di informazioni sulle ispezioni condotte su pescherecci di paesi terzi e le disposizioni amministrative in materia di certificati di cattura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 12, paragrafo 5, l'articolo 51, paragrafo 3, e l'articolo 52,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 si applica ai prodotti della pesca che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento. L'allegato I del suddetto regolamento reca l'elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di prodotti della pesca. Detto elenco può essere riveduto ogni anno e deve essere ora modificato sulla base delle nuove informazioni acquisite nell'ambito della cooperazione amministrativa con i paesi terzi prevista all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

(2) Il regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, parametri per l'esecuzione di ispezioni in porto da parte degli Stati membri. Ai fini dell'applicazione, da parte degli Stati membri, dei parametri per le

ispezioni fissati all'articolo 4, lettere c) e d), del suddetto regolamento, è necessario che le informazioni sulle ispezioni condotte su pescherecci di paesi terzi siano comunicate per via elettronica alla Commissione, che le trasmette agli altri Stati membri.

(3) Nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 devono figurare le disposizioni amministrative in base alle quali il certificato di cattura è redatto, convalidato o presentato per via elettronica ovvero sostituito da sistemi elettronici di tracciabilità che consentano alle autorità di esercitare lo stesso livello di controllo. Essendo state concordate nuove disposizioni amministrative sui certificati di cattura, è opportuno aggiornare l'allegato in questione.

(4) Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1005/2008 e (CE) n. 1010/2009.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1005/2008

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5.

